

ORDINE DEGLI AVVOCATI TRAPANI

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO

L'anno duemiladiciassette il giorno **trentuno** del mese di **gennaio**, alle ore 13,30, in Trapani, nei locali ubicati al piano terra del Palazzo di Giustizia, si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani. Sono presenti i Consiglieri: Avv. Coppola Umberto – **Presidente**, Avv. Longo Salvatore – **Segretario**, Avv. Cavarretta Michele, Avv. Cusenza Salvatore Maria, Avv. Filippi Pieranna, Avv. Genco Stefano Paolo, Avv. Montericcio Giuseppina, Avv. Pugliesi Tiziana, Avv. Serraino Drago Mario.

Il Presidente, constatata la validità della convocazione per la presenza dei Consiglieri in numero legale, dichiara aperta la seduta.

Preliminarmente il Presidente, vista l'evidenziata opportunità di assegnare anche ai Consiglieri che non rivestono incarichi istituzionali, deleghe e mandati specifici, sentiti i Consiglieri, propone le seguenti deleghe/incarichi:

Avv. Umberto Coppola Avv. Mariella Vultaggio Avv. Salvatore Longo	Rapporti con il Consiglio Nazionale Forense, l'A.N.M., Collegi ed Ordini professionali.
Avv. Umberto Coppola Avv. Mario Serraino Drago Avv. Giuseppe Scarcella	Rapporti con la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense
Avv. Umberto Coppola Avv. Mario Serraino Drago	Formazione ed aggiornamento professionale. Rapporti con l'Università di Palermo, con il Consorzio Universitario di Trapani e con la Scuola di Formazione ed Aggiornamento Professionale "Avv. Pietro Drago" e con le Scuole di Formazione in genere.
Avv. Salvatore Longo Avv. Michele Cavarretta Avv. Giuseppina Montericcio Avv. Tiziana Pugliesi	Rapporti con i Magistrati della sez. Penale. Rapporti con la Camera Penale "Giuseppe Rubino" di Trapani e con le altre Camere Penali.
Avv. Umberto Coppola Avv. Salvatore Longo Avv. Stefano Genco	Rapporti con l'Unione Ordini Forensi della Sicilia e con gli Ordini del Distretto

Avv. Mario Serraino Drago	Rapporti con i Magistrati della sez. Civile. Rapporti con la Camera Civile di Trapani e con le altre Camere Civili
Avv. Giuseppe Scarcella	
Avv. Stefano Paolo Genco	
Avv. Umberto Coppola	Consiglio Giudiziario
Avv. Stefano Paolo Genco	
Avv. Pieranna Filippi	TAR - Commissione Tributaria
Avv. Salvatore Maria Cusenza	
Avv. Salvatore Longo	incaricato sito internet
Avv. Mario Serraino Drago	Incaricati Mediazione/ Negoziazione Assistita
Avv. Giuseppe Scarcella	
Avv. Stefano Paolo Genco	
Avv. Umberto Coppola,	La Commissione liquidazione parcelle per i procedimenti civili
Avv. Pieranna Filippi,	
Avv. Giuseppina Montericcio,	
Avv. Giuseppe Scarcella	
Avv. Umberto Coppola,	La Commissione liquidazione parcelle per i procedimenti penali
Avv. Tiziana Pugliesi,	
Avv. Giuseppina Montericcio,	
Avv. Mariella Vultaggio,	Pari opportunità
Avv. Tiziana Pugliesi,	
Avv. Giuseppina Montericcio,	
Avv. Pieranna Filippi	adempimenti normativa ANTICORRUZIONE
Avv. Salvatore Maria Cusenza	
Avv. Umberto Coppola,	Rapporti con P.A.
Avv. Salvatore Maria Cusenza	
Avv. Salvatore Longo	Difensori D'ufficio
Avv. Michele Cavarretta	
Avv. Tiziana Pugliesi	
Avv. Umberto Coppola,	Commissione patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti
Avv. Salvatore Longo,	

Avv. Pieranna Filippi, Avv. Giuseppina Montericcio,	civili ed amministrativi
Avv. Umberto Coppola Avv. Pieranna Filippi Avv. Mario Serraino Drago	Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento
Avv. Salvatore Longo Avv. Stefano Genco	Processo Civile Telematico
Avv. Pieranna Filippi Avv. Salvatore Maria Cusenza	Processo Amministrativo Telematico
Avv. Stefano Paolo Genco Avv. Giuseppina Montericcio Avv. Pieranna Filippi Avv. Tiziana Pugliesi	Rapporti con gli Uffici del Giudice di Pace di Trapani e Alcamo

Il Consiglio, fatte proprie le proposte del Presidente, delibera l'assegnazione delle sopraelencate deleghe.

§ Si passa, quindi, all'esame del secondo punto dell'ordine del giorno (PARERI DI CONGRUITÀ' SU COMPENSI PROFESSIONALI) ed il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio le proposte di delibera avanzate dai Consiglieri delegati in ordine alle istanze di liquidazione compensi professionali presentate dagli iscritti di seguito indicati:

1) Avv. De Mela Vincenzo / Sig===== (Prot. N. 2248/16 del 28/06/2016 – F13 N. 26/2016);

Responsabile del procedimento (Avv. Montericcio Giuseppina): proposta di liquidazione in conformità alla richiesta.

Il Consiglio approva la proposta del relatore e delibera il rilascio del parere di congruità secondo le indicazioni fornite dal consigliere delegato.

Il Consiglio, letta l'istanza dell'Avv. De Mela Vincenzo (Prot. N. 2248/16 del 28/06/2016 – F13 N. 26/2016) - visti i documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di liquidazione dei compensi nei confronti del proprio cliente Sig. =====, nato ad =====, per le prestazioni professionali in ambito stragiudiziale di seguito descritte:

“ Procedura conciliativa ex art. 11 del d.lgs. n. 124/2004 promossa innanzi l'Ispettorato Provinciale del Lavoro di Trapani contro =====.”

Dato atto che sono state espletate le formalità previste dagli artt. 7 e segg. della [legge n. 241 del 1990](#) e s.m.i. in merito all'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio del parere di congruità sulla parcella professionale e che è stata avviata, su istanza del Sig. =====, una procedura conciliativa ex art. 13 della legge professionale n. 247/2012, conclusasi con esito negativo; Ritenuto che dall'esame della documentazione allegata all'istanza non si rinviene prova di accordo scritto tra le parti, nelle forme previste dall'ordinamento, in ordine alla determinazione del compenso per le prestazioni professionali oggetto dell'incarico; Ritenuto che, avuto riguardo al valore ed alla natura della pratica, all'importanza delle questioni trattate, al pregio complessivo dell'opera prestata e tenuto conto dei vantaggi conseguiti dal cliente, stimasi congrua la richiesta del professionista; Tenuto conto dei parametri previsti per le prestazioni di assistenza stragiudiziale (Tabella allegata al D.M. 10.03.2014 n.55 in G.U. N. 77 del 02.04.2014);

Su proposta del Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Giuseppina Montericcio, ad unanimità,

DELIBERA

di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell'Avv. De Mela Vincenzo del compenso complessivo di € =====, così come indicato nell'istanza. E ciò oltre il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15 % sul compenso totale, delle eventuali spese sostenute e documentate, di CPA ed IVA come per legge ed oltre il rimborso della tassa consiliare di opinamento

2) Avv. Lauria Baldassare / Sig. ===== (Prot. N. 1329/16 del 19/10/2016 – F13 N. 39/2016);

Responsabile del procedimento (Avv. Montericcio Giuseppina): proposta di liquidazione in conformità alla richiesta.

Il Consiglio approva la proposta del relatore e delibera il rilascio del parere di congruità secondo le indicazioni fornite dal consigliere delegato.

Il Consiglio, letta l'istanza dell'Avv. Lauria Baldassare (Prot. N. 3132/16 del 19/10/2016 – F13 N. 39/2016) - visti i documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di liquidazione dei compensi nei confronti del proprio cliente Sig. =====, per le prestazioni professionali in ambito penale di seguito descritte:

“Ricorso N. 35193/2014 R.G. proposto innanzi la Suprema Corte di Cassazione avverso la sentenza n. 70/2014 emessa dal Tribunale di Trapani in funzione di Giudice d'Appello definito con sentenza n. 1450/2015 Reg. Sent. del 24/04/2015.”

Dato atto che sono state espletate le formalità previste dagli artt. 7 e segg. della [legge n. 241 del 1990](#) e s.m.i. in merito all'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio del parere di congruità sulla parcella professionale;

Ritenuto che dall'esame della documentazione allegata all'istanza non si rinviene prova di accordo scritto tra le parti, nelle forme previste dall'ordinamento, in ordine alla determinazione del compenso per le prestazioni professionali oggetto dell'incarico; Tenuto conto della natura, complessità e gravità della causa, del numero e della importanza delle questioni trattate, del grado della autorità adita, del pregio dell'opera prestata, dell'esito ottenuto, anche avuto riguardo alle conseguenze civili; Tenuto conto dei parametri previsti per l'attività giudiziale penale (Tabella allegata al D.M. 10.03.2014 n.55 in G.U. N. 77 del 02.04.2014) e vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni;

Su proposta del Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Giuseppina Montericcio, ad unanimità,

DELIBERA

di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell'Avv. Lauria Baldassare del compenso complessivo di € =====, così come indicato nell'istanza. E ciò oltre il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15 % sul compenso totale, delle eventuali spese sostenute e documentate, di CPA ed IVA come per legge ed oltre il rimborso della tassa consiliare di opinamento.

3) Avv. Giliberti Pasquale / Sig. ===== (Prot. N. 3359/16 dell'11/11/2016 – F13 N. 42/2016);

Responsabile del procedimento (Avv. Filippi Pieranna): proposta di liquidazione in conformità alla richiesta.

Il Consiglio approva la proposta del relatore e delibera il rilascio del parere di congruità secondo le indicazioni fornite dal consigliere delegato.

Il Consiglio, letta l'istanza dell'Avv. Giliberti Pasquale (Prot. N° 3359 dell'11/11/2016 – F 13 N. 42/2016) - visti i documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di liquidazione dei compensi nei confronti del proprio cliente Sig. =====, per le prestazioni professionali in ambito civile di seguito descritte:

1) giudizio per accertamento tecnico preventivo iscritto al N. 1589/2010 di R.G. innanzi il Tribunale di Trapani promosso da =====;

2) causa civile recante il N. 2241/2011 di R.G. innanzi il Tribunale di Trapani promossa da ===== avente ad oggetto risarcimento danni definita con sentenza n. 309/2016 del 03/06/2016;

Dato atto che sono state espletate le formalità previste dagli artt. 7 e segg. della [legge n. 241 del 1990](#) e s.m.i. in merito all'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio del parere di congruità sulla parcella professionale;

Ritenuto che dall'esame della documentazione allegata all'istanza non si rinviene prova di accordo scritto tra le parti, nelle forme previste dall'ordinamento, in ordine alla determinazione del compenso per le prestazioni professionali

oggetto dell'incarico; Tenuto conto della natura e del valore delle controversie, del grado dell'autorità adita, del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio; Vista ed applicata la tariffa forense (D.M. 8 aprile 2004, n. 127) vigente all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni professionali descritte al punto 1); Tenuto conto dei parametri previsti per l'attività giudiziale civile (Tabella allegata al D.M. 10.03.2014 n. 55), vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni descritte al punto 2); Su proposta del Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Filippi Pieranna,

ad unanimità, D E L I B E R A

di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell'Avv. Giliberti Pasquale del compenso complessivo di € =====, così come indicato nell'istanza. E ciò oltre i diritti pari ad € ===== relativi al giudizio per accertamento tecnico preventivo, il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15 % sul compenso di € ===== per la causa di risarcimento danni, delle eventuali spese sostenute e documentate, di CPA ed IVA come per legge ed oltre il rimborso della tassa consiliare di opinamento.

4) Avv. Angelo Giovanni / Sig. ===== (Prot. N. 3411/16 del 15/11/2016 – F13 N. 43/2016);

Responsabile del procedimento (Avv. Coppola Umberto): proposta di liquidazione in conformità alla richiesta.

Il Consiglio approva la proposta del relatore e delibera il rilascio del parere di congruità secondo le indicazioni fornite dal consigliere delegato.

Il Consiglio, letta l'istanza dell'Avv. Angelo Giovanni (Prot. N° 3411 del 15/11/2016 – F13 N. 43/2016) - visti i documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di liquidazione dei compensi per l'attività professionale prestata in favore del Sig. =====, nel procedimento penale N. 217/2013 R.G.N.R. Mod. 21 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala conclusosi con decreto di archiviazione del 28/10/2013 emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Marsala.

Dato atto che sono state adempiute le formalità previste dagli artt. 7 e segg. della [legge n. 241 del 1990](#) e s.m.i. in merito all'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio del parere di congruità sulla parcella professionale;

Ritenuto che dall'esame della documentazione allegata all'istanza non si rinviene prova di accordo scritto tra le parti, nelle forme previste dall'ordinamento, in ordine alla determinazione del compenso per le prestazioni professionali oggetto dell'incarico; Tenuto conto della natura, complessità e gravità della causa, del numero e della importanza delle questioni trattate, della durata del processo e del grado della autorità adita, del pregio dell'opera prestata, dell'esito ottenuto, anche avuto riguardo alle conseguenze civili; Tenuto conto dei parametri previsti per l'attività giudiziale penale

(Tabella B allegata al D.M. 20.7.2012 n.140 in G.U. n. 195 del 22.8.2012) e vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni; Su proposta del Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Coppola Umberto;

ad unanimità, D E L I B E R A

di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell'Avv. Angelo Giovanni del compenso complessivo pari ad € =====, così come indicato nell'istanza. E ciò oltre le eventuali spese come legalmente dovute, CPA ed IVA come per legge ed oltre il rimborso della tassa consiliare di opinamento.

5) Avv. Miceli Salvino / Sig. ===== (Prot. N. 3479/16 del 18/11/2016 – F13 N. 45/2016);

Responsabile del procedimento (Avv. Montericcio Giuseppina): proposta di liquidazione in conformità alla richiesta.

Il Consiglio approva la proposta del relatore e delibera il rilascio del parere di congruità secondo le indicazioni fornite dal consigliere delegato.

Il Consiglio letta l'istanza dell' Avv. Miceli Salvino (Prot. N° 3479 del 18/11/2016 - F13 N. 45/2016) - visti i documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di liquidazione dei compensi relativi all'attività professionale prestata, quale difensore d'ufficio, in favore del Sig. =====, nel processo penale N. 286/2013 R.G.N.R. - N. 464/2014 R.G. Trib. TP - n. 187/2015 R.G. App. celebrato avanti la Corte di Appello di Palermo – Sezione IV penale conclusosi con sentenza n. 3608/2016 Reg. Sent. del 06/07/2016.

Dato atto che sono state adempiute le formalità previste dagli artt. 7 e segg. della [legge n. 241 del 1990](#) e s.m.i. in merito all'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio del parere di congruità sulla parcella professionale;

Tenuto conto della natura, complessità e gravità della causa, del numero e della importanza delle questioni trattate, della durata del processo e del grado della autorità adita, del pregio dell'opera prestata, dell'esito ottenuto, anche avuto riguardo alle conseguenze civili; Tenuto conto dei parametri previsti per l'attività giudiziale penale (Tabella allegata al D.M. 10.03.2014 n.55 in G.U. N. 77 del 02.04.2014) e vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni;

Su proposta del Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Giuseppina Montericcio;ad unanimità,

D E L I B E R A

di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell'Avv. Miceli Salvino del compenso complessivo pari ad € =====, così come indicato nell'istanza. E ciò oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 % del

compenso totale per la prestazione, delle eventuali spese sostenute e documentate, di CPA ed IVA come per legge ed oltre il rimborso della tassa consiliare di opinamento.

Si passa, quindi, all'esame del terzo punto dell'ordine del giorno (ISTANZE DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA CIVILE) ed il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentate attraverso il sistema GPT, che hanno ottenuto parere favorevole all'ammissione, così come prevista dagli artt. 74-89 e dagli artt. 119-141 del T.U., approvato con D.P.R. 30/5/2002, N. 115.

Il Consiglio, esaminate le istanze e la documentazione allegata; accertata l'ammissibilità delle domande in base ai requisiti previsti dagli artt. 79 e 122 del D.P.R. n° 115/2002; ritenuto che ricorrono le condizioni di reddito di cui all'art. 76 del D.P.R. n° 115/2002 e successive mod. ed integr., previste per l'ammissione al beneficio, fatta salva la verifica dell'Ufficio Finanziario competente circa l'esattezza dell'ammontare del reddito attestato dai richiedenti, ai sensi dell'art.127 del richiamato decreto n°115/2002; rilevata la non manifesta infondatezza della pretesa che gli istanti intendono far valere in giudizio in considerazione delle ragioni esposte nelle istanza e della documentazione prodotta; ritenuto che i difensori nominati risultano iscritti nell'elenco degli avvocati abilitati ad esercitare il patrocinio a spese dello Stato (ex art. 81 del D.P.R. 115/2002, novellato dall'art. 2 L. 24/02/2005, n. 25); delibera di ammettere in via anticipata e provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato i soggetti che hanno presentato le istanze cui al seguente elenco:

N. 1019 / 2016 G.P.	N. 1053 / 2016 G.P.	N. 12 / 2017 G.P.	N. 27 / 2017 G.P.	N. 28 / 2017 G.P.	N. 29 / 2017 G.P.
N. 30 / 2017 G.P.	N. 31 / 2017 G.P.	N. 32 / 2017 G.P.	N. 33 / 2017 G.P.	N. 34 / 2017 G.P.	N. 35 / 2017 G.P.
N. 37 / 2017 G.P.	N. 38 / 2017 G.P.	N. 39 / 2017 G.P.	N. 40 / 2017 G.P.	N. 41 / 2017 G.P.	N. 42 / 2017 G.P.
N. 44 / 2017 G.P.	N. 45 / 2017 G.P.	N. 46 / 2017 G.P.	N. 47 / 2017 G.P.	N. 48 / 2017 G.P.	N. 49 / 2017 G.P.
N. 50 / 2017 G.P.	N. 51 / 2017 G.P.	N. 52 / 2017 G.P.	N. 53 / 2017 G.P.	N. 55 / 2017 G.P.	N. 56 / 2017 G.P.
N. 57 / 2017 G.P.	N. 58 / 2017 G.P.	N. 60 / 2017 G.P.	N. 61 / 2017 G.P.	N. 62 / 2017 G.P.	N. 63 / 2017 G.P.
N. 64 / 2017 G.P.	N. 65 / 2017 G.P.				

giusti separati provvedimenti firmati digitalmente, disponibili sulla piattaforma telematica GPT, che ne assicura la conservazione digitale a norma di legge oltre che la consegna tramite PEC ai difensori nominati, ai competenti uffici giudiziari e finanziari.

Sempre con riferimento al terzo punto dell'ordine del giorno (ISTANZE DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA CIVILE): Si dà atto che, in relazione all'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato N. 43/2017 G.P., il Consigliere Segretario Avv. Salvatore Longo dichiara di astenersi e si allontana dall'aula consiliare. Pertanto, si procede a separata verbalizzazione.

Sempre con riferimento al terzo punto dell'ordine del giorno (ISTANZE DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA CIVILE): Il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza del 13/01/2017 presentata dall'Avv. Massimo Toscano Pecorella, n. q. di procuratore di =====, ammesso al patrocinio a spese dello stato con provvedimento consiliare n. 760/2016 G.P. dell'11/10/2016.

Il Consiglio, letta l'istanza presentata in data 13/01/2017 dall'Avv. Massimo Toscano Pecorella, n. q. di procuratore di =====, nato a ===== il =====, tendente ad ottenere la rettifica del provvedimento consiliare n. 760/2016 G.P. dell'11/10/2016 con il quale il proprio assistito Sig. ===== è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato in via anticipata e provvisoria per promuovere un giudizio innanzi il Tribunale Civile di Trapani nei confronti di Trapani Annalisa avente ad oggetto separazione personale dei coniugi; ritenuto che, nelle more del perfezionamento della pratica di ammissione del Sig. =====, la Sig.ra ===== ha depositato presso il Tribunale di Trapani il ricorso per la separazione giudiziale dei coniugi iscrivendo a ruolo la causa a cui è stato assegnato il n. 2433/2016 di R.G. e la cui prima udienza è stata fissata dal Presidente del Tribunale per il giorno 6/3/2017; ritenuto pertanto che, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di ammissione, il Sig. ===== ha assunto nel giudizio di separazione una diversa posizione processuale, che non è più quella di ricorrente ma di resistente nel giudizio contrassegnato con il n. 2433/2016 di R.G.; richiamata la delibera consiliare n. 760/2016 G.P. dell'11/10/2016; delibera per quanto detto in premessa

1) di rettificare il provvedimento consiliare n. 760/2016 G.P. dell'11/10/2016 come segue:

" DELIBERA di ammettere in via anticipata e provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato il Sig. =====, nato a ===== il =====, residente in =====, codice fiscale =====, per resistere nel giudizio n. 2433/2016 di R.G. innanzi il Tribunale Civile di Trapani promosso da ===== avente ad oggetto separazione personale dei coniugi .

2) che il presente provvedimento costituisce parte integrante della citata determinazione n. 760;2016 G.P. dell'11/10/2016, la cui validità è confermata in ogni altra parte;

3) di trasmettere il presente provvedimento all'istante, all'avvocato nominato ed al Giudice competente per la trattazione della controversia.

Sempre con riferimento al terzo punto dell'ordine del giorno (ISTANZE DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA CIVILE): Il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio la nota depositata in data 16/01/2017 dall'Avv. Palmesi Katja del Foro di Palermo in riferimento all'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato dalla stessa presentata in data 14/10/2016 nell'interesse del Sig. ===== al fine di promuovere un giudizio civile innanzi il Giudice di Pace di Alcamo nei confronti =====.

Il Consigliere Segretario riferisce che l'istanza in questione è stata dichiarata inammissibile dal Consiglio nella seduta del 22/12/2016 per la mancata integrazione della domanda entro i termini richiesti. Tuttavia, l'Avv. Palmesi Katja ha dichiarato di non avere ricevuto alcuna pec con la quale le si richiedeva l'integrazione documentale (circostanza confermata dagli accertamenti effettuati in segreteria) e che pertanto non ha potuto provvedere all'integrazione. Pertanto, l'Avv. Palmesi Katja ha richiesto al Consiglio di fare le opportune verifiche su quanto accaduto e di voler adottare i provvedimenti ritenuti più opportuni.

Il Consiglio, letta l'istanza depositata in data 16/01/2017 dall'Avv. Palmesi Katja, n.q. di procuratore di =====, nato ad =====;

RITENUTO CHE:

- in data 14/10/2016 il Sig. ===== presentava istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in via anticipata e provvisoria al fine di resistere in un giudizio innanzi il Giudice di Pace di Alcamo promosso da ===== avente ad oggetto recupero crediti professionali;
- il Consiglio dell'Ordine, nella seduta del 22/12/2016, dichiarava inammissibile detta richiesta in quanto parte richiedente non provvedeva, nel termine ex art. 123 T.U., all'integrazione della domanda ai sensi dell'art. 79 comma 3° del D.P.R. n° 115/2002;
- l'Avv. Katja Palmesi ha rilevato la mancata notificazione dell'avviso di integrazione della domanda, richiesta da questo COA in data 18.10.2016 mediante il portale telematico "gratuito patrocinio telematico";

- in effetti – dalle verifiche effettuate sul sistema telematico – è emerso che la pec inoltrata da detto sistema alla parte richiedente non è stata correttamente trasmessa e comunque non ricevuta;
- in data 20/01/2017 l'Avv. Palmesi Katja ha inoltrato la documentazione integrativa richiesta;
- per quanto premesso;

DELIBERA

1) di revocare – previa remissione in termini della parte istante - il provvedimento del 22/12/2016 con il quale il Consiglio ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza n. 891/2016 G.P. presentata il 14/10/2016 dal Sig. =====;

2) sussistendo i requisiti ed i presupposti di legge, di ammettere in via anticipata e provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato il Sig. =====, nato ad ===== ed ivi residente nella Via =====, codice fiscale =====, per resistere nel giudizio innanzi il Giudice di Pace di Alcamo promosso da ===== avente ad oggetto recupero crediti professionali;

3) di trasmettere il presente provvedimento all'istante, al procuratore nominato, all'Agenzia delle Entrate ed al Giudice competente per la trattazione della controversia

§ In relazione al quarto punto posto all'O.d.G. (DOMANDE DI PERMANENZA NELL'ELENCO NAZIONALE DEI DIFENSORI D'UFFICIO), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio la domanda di permanenza nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio presentata in data 19/01/2017 dall'Avv. **Baiata Patrizia**, nata ad Erice (TP) il 31/10/1973(BTAPRZ73R71D423U), iscritta al N. 642 dell'Albo degli Avvocati con anzianità 13/01/2009.

Il Consiglio:

Vista l'istanza ed esaminata la documentazione prodotta dalla richiedente ai sensi del D.P.R. 445/2000 comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 29 comma 1 *quater* disp. att. c.p.p., così come ulteriormente specificati dagli artt. 5 e 6 del regolamento attuativo adottato dal C.N.F. in data 22 maggio 2015;

Ritenuto che l'istante risulta in regola con l'adempimento degli obblighi formativi e che la stessa non ha mai riportato sanzioni disciplinari di alcun tipo;

Ritenuto, pertanto, che sussistono i requisiti richiesti per la permanenza nell'elenco di cui al comma 1 dell'art. 29 disp. att. c.p.p.;

ad unanimità e per i motivi di cui sopra,

DELIBERA

di esprimere parere favorevole per la permanenza dell'iscrizione nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio dell'Avv. **Baiata Patrizia**, nata ad Erice (TP) il 31/10/1973 (BTAPRZ73R71D423U), iscritta al N. 642 dell'Albo degli Avvocati con anzianità 13/01/2009.

Dispone la trasmissione al Consiglio Nazionale Forense della presente delibera unitamente alla documentazione acquisita.

§ In relazione al quinto punto posto all'O.d.G. (ISCRIZIONE ELENCO AVVOCATI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO): Il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio le istanze presentate dai signori:

Avv. Ferlito Elena, iscritta al N. 880 dell'Albo degli Avvocati con anzianità 14/01/2015;

Avv. D'Angelo Chiara, iscritta al N. 877 dell'Albo degli Avvocati con anzianità 14/01/2015;

Avv. Palmeri Caterina, iscritta al N. 873 dell'Albo degli Avvocati con anzianità 14/01/2015;

Avv. Grillo Maria Cristina, iscritta al N. 870 dell'Albo degli Avvocati con anzianità 14/01/2015;

Avv. D'Angelo Sebastiano, iscritta al N. 871 dell'Albo degli Avvocati con anzianità 14/01/2015;

Avv. Incarnazione Anna Lisa, iscritta al N. 874 dell'Albo degli Avvocati con anzianità 14/01/2015;

Avv. Orlando Liboria (1980), iscritta al N. 872 dell'Albo degli Avvocati con anzianità 14/01/2015;

Avv. Grimaudo Daniela, iscritta al N. 883 dell'Albo degli Avvocati con anzianità 14/01/2015;

tendenti ad ottenere l'inserimento nell'Elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato - ex art. 81 del T.U. approvato con DPR 30/5/2002, n. 115, così come modificato dalla Legge 24/2/05, n. 25 - per i procedimenti civili e di volontaria giurisdizione, penali, amministrativi, contabili e tributari. Il Consiglio, esaminati i fascicoli personali e constatata la regolarità delle domande per la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa sopracitata, all'unanimità, dispone l'inserimento degli Avv.ti Ferlito Elena, D'Angelo Chiara, Palmeri Caterina, Grillo Maria Cristina, D'Angelo Sebastiano, Incarnazione Anna Lisa, Orlando Liboria (1980) e Grimaudo Daniela nell'Elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato per le materie richieste.

§ Sempre in relazione al quinto punto posto all'O.d.G. (ISCRIZIONE ELENCO AVVOCATI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEI PROCESSI PENALI): Il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza datata 26/01/2017 dell'Avv. **Vitale Anna**, iscritta al N. 371 dell'Albo degli Avvocati con anzianità 29/01/2002, volta ad ottenere l'integrazione dell'iscrizione nell'Elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato - ex art. 81 del T.U. approvato con DPR 30/5/2002, n. 115, così come modificato dalla Legge 24/2/05, n. 25- per i procedimenti penali. Il Consiglio, esaminato il fascicolo personale e constatata la regolarità della domanda per la sussistenza delle condizioni previste

dalla normativa sopracitata, all'unanimità, dispone l'inserimento dell'Avv. **Vitale Anna** nell'Elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato per i procedimenti penali.

§ In relazione al sesto punto posto all'O.d.G. (**DOMANDE DI ISCRIZIONE NELL'ALBO DEGLI AVVOCATI**), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio le istanze presentate dai signori:

Dott.ssa **Randazzo Marina**, nata ad Erice (TP) il 08/09/1969;

Dott. **Bertolini Gianluca**, nato ad Erice (TP) l'11/02/1989;

tendenti ad ottenere l'iscrizione nell'Albo degli Avvocati ai sensi dell'art. 17, comma 1° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Il Consiglio:

Viste le istanze di cui sopra ed esaminata la documentazione ad esse allegata;

Esaminate le certificazioni sostitutive rese dai richiedenti ai sensi del D.P.R. 445/2000 ed eseguiti i previsti controlli sulla veridicità delle autocertificazioni attraverso l'acquisizione d'ufficio delle informazioni presso le amministrazioni competenti; Ritenuto che gli istanti risultano in possesso dei requisiti di legge richiesti per l'iscrizione;

Udita la relazione del Consigliere Segretario; Ad unanimità,

DELIBERA

di iscrivere nell'Albo degli Avvocati i signori:

Dott.ssa **Randazzo Marina**, nata ad Erice (TP) il 08/09/1969;

Dott. **Bertolini Gianluca**, nato ad Erice (TP) l'11/02/1989;

subordinando l'esercizio della professione di avvocato – da parte dei richiedenti medesimi – al previo giuramento da prestarsi dinanzi al Consiglio dell'Ordine in pubblica seduta.

§ In relazione al settimo punto posto all'O.d.G. (**DOMANDE DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI**), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza in data 18/01/2017 del Dott. **Pirrello Ignazio**, nato ad Alcamo (TP) il 06/11/1989, tendente ad ottenere, ai sensi dell'art. 17, comma 4° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, l'iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati.

Il Consiglio:

Vista l'istanza di cui sopra ed esaminata la documentazione ad essa allegata;

Esaminate le certificazioni sostitutive rese dal richiedente ai sensi del D.P.R. 445/2000 ed eseguiti i previsti controlli sulla veridicità delle autocertificazioni attraverso l'acquisizione d'ufficio delle informazioni presso le amministrazioni competenti;

Visto il Decreto n. 70 del 17 marzo 2016, emanato dal Ministro della Giustizia (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 19 maggio 2016), che disciplina le modalità di svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense, in attuazione dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Ritenuto che l'istante risulta in possesso dei requisiti di legge richiesti per l'iscrizione;

Udita la relazione del Consigliere Segretario;ad unanimità,

DELIBERA

di iscrivere il Dott. **Pirrello Ignazio**, nato ad Alcamo (TP) il 06/11/1989 nel Registro dei Praticanti Avvocati.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

§ In relazione all'ottavo punto posto all'O.d.G. (DOMANDE DI CANCELLAZIONE DAL REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza in data 13/01/2017 della Dott.ssa **De Marco Sonia**, nata ad Erice (TP) il 09/02/1979, tendente ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati con decorrenza dal 31/12/2016.

Il Consiglio:

Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale;

Ritenuto che la Dott.ssa De Marco Sonia è stata iscritta al n. 2507 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 23/04/2013; Ritenuto che nei confronti della Dott.ssa De Marco Sonia non pende alcun procedimento disciplinare né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico; Ritenuto che la Dott.ssa De Marco Sonia è in regola con il pagamento dei contributi annuali d'iscrizione al Registro sino all'anno 2016;

Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

DELIBERA

la cancellazione della Dott.ssa **De Marco Sonia**, nata ad Erice (TP) il 09/02/1979, dal Registro dei Praticanti Avvocati con decorrenza dal 31/12/2016.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

§ In relazione all'ottavo punto posto all'O.d.G. **(DOMANDE DI CANCELLAZIONE DAL REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI)**, il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza in data 26/01/2017 della Dott.ssa **Zichichi Roberta Artemisia**, nata ad Erice (TP) il 26/11/1985, tendente ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati con decorrenza dal 31/12/2016.

Il Consiglio:

Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale;

Ritenuto che la Dott.ssa Zichichi Roberta Artemisia è stata iscritta al n. 2628 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 07/05/2015; Ritenuto che nei confronti della Zichichi Roberta Artemisia non pende alcun procedimento disciplinare né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico; Ritenuto che la Dott.ssa Zichichi Roberta Artemisia è in regola con il pagamento dei contributi annuali d'iscrizione al Registro sino all'anno 2016; Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

DELIBERA

la cancellazione della Dott.ssa **Zichichi Roberta Artemisia**, nata ad Erice (TP) il 26/11/1985, dal Registro dei Praticanti Avvocati con decorrenza dal 31/12/2016.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

§ In relazione al nono punto posto all'O.d.G. **(REVISIONE REGISTRO SPECIALE DEI PRATICANTI AVVOCATI ABILITATI AL PATROCINIO EX ART. 8 R.D.L. N. 1578/1933)**, Il Consigliere Segretario comunica che nell'ambito della periodica revisione degli Albi e Registri professionali sono state effettuate le opportune verifiche sulle condizioni che consentono il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco dei praticanti avvocati abilitati al patrocinio tenuto dall'Ordine e che, all'esito di tale attività di controllo, alcuni praticanti avvocati risultavano non avere più titolo per il mantenimento di detta iscrizione nell'elenco degli abilitati per il decorso del termine di sei anni previsto dall'art. 8 comma 2° del R.D.L. n. 1578 del 27 novembre 1933 per l'esercizio di detto patrocinio.

In conseguenza di ciò, gli iscritti interessati sono stati informati - mediante avviso a mezzo racc. a.r. - che il Consiglio avrebbe assunto un provvedimento ex lege di cessazione dell'abilitazione provvisoria per decorrenza del termine

espressamente previsto dalla normativa soprarichiamata e che, tuttavia, nel rispetto dei principi più volte affermati dal Consiglio Nazionale Forense e dai quali non v'è ragione di discostarsi, gli stessi avrebbero potuto mantenere l'iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati, pur essendo privi dello ius postulandi, poiché il venir meno dell'abilitazione provvisoria non avrebbe determinato la cessazione dello status di praticante (**Cons. Naz. Forense 30-12-2011, n. 222**).

A conclusione di tale procedimento di revisione ed alla luce di quanto sopra premesso, ritenuto che gli iscritti coinvolti nel procedimento di revisione non hanno presentato domanda di cancellazione dal Registro Speciale dei Praticanti Avvocati; propone al Consiglio di procedere alla dichiarazione di cessazione dell'abilitazione provvisoria ed alla consequenziale cancellazione dall'elenco dei Praticanti Avvocati abilitati tenuto dall'Ordine dei praticanti sotto elencati:

Dott. **Anselmo Francesco**, nato ad Erice (TP) il 06/08/1981, iscritto al N. 2276 del Registro dei Praticanti con anzianità 13/10/2008, abilitato al patrocinio con delibera 27/10/2009;

Dott. **Crapanzano Salvatore**, nato ad Erice (TP) il 06/08/1981, iscritto al N. 2275 del Registro dei Praticanti con anzianità 13/10/2008, abilitato al patrocinio con delibera 27/10/2009;

Dott. **Schiavo Lorenzo**, nato ad Erice (TP) il 28/05/1980, iscritto al N. 2240 del Registro dei Praticanti con anzianità **08/11/2007**, abilitato al patrocinio con delibera 10/03/2009;

Dott. **Vallone Francesco**, nato ad Erice (TP) il 28/01/1979, iscritto al N. 2246 del Registro dei Praticanti con anzianità **15/01/2008**, abilitato al patrocinio con delibera 10/03/2009.

Il Consiglio, Udita la relazione del Consigliere Segretario; Visto l'art. 16, comma 2° della Legge 22.1.1934, n° 36, che impone agli Ordini la revisione periodica degli Albi e Registri; Ritenuto che sono state applicate le normative vigenti in materia di revisione degli Albi e/o Registri; Ritenuto che la cancellazione del praticante dall'elenco dei praticanti abilitati al patrocinio per decorso del termine di sei anni è atto amministrativo dovuto previsto ex legge e può essere assunto senza la preventiva audizione dell'iscritto interessato; ritenuto che il decorso del termine previsto dall'art. 8 del R.D.L. n. 1578/33, con la conseguente cessazione dell'abilitazione provvisoria, non determina il venir meno dello status di praticante ragion per cui il praticante avvocato non abilitato può legittimamente mantenere l'iscrizione nel relativo Registro Speciale senza limitazione temporale, sino a quando non abbia superato l'esame per l'abilitazione professionale e senza la necessità di proseguire nella pratica secondo le modalità prescritte dalla norma vigente (**Cons. Naz. Forense 30-12-2011, n. 222**); ritenuto che gli iscritti coinvolti nel procedimento di revisione hanno ricevuto specifica contestazione del motivo per il quale il Consiglio ha avviato il procedimento di cancellazione dall'elenco degli abilitati al patrocinio e che, nonostante l'apposito invito rivolto, non hanno provveduto alla presentazione di domanda di

cancellazione dal Registro Speciale dei Praticanti Avvocati senza patrocinio; Visti i fascicoli personali e ritenuto che nei loro confronti non pendono procedimenti disciplinari, né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a loro carico; all'unanimità;

delibera

la cessazione dell'abilitazione al patrocinio di cui all'art. 8 del regio decreto-legge 27.11.1933, n° 1578 e la conseguenziale cancellazione dall'Elenco dei praticanti ammessi all'esercizio del patrocinio dei signori:

Dott. **Anselmo Francesco**, nato ad Erice (TP) il 06/08/1981;

Dott. **Crapanzano Salvatore**, nato ad Erice (TP) il 06/08/1981;

Dott. **Schiavo Lorenzo**, nato ad Erice (TP) il 28/05/1980;

Dott. **Vallone Francesco**, nato ad Erice (TP) il 28/01/1979.

Dispone altresì che gli stessi continueranno a mantenere l'iscrizione nel registro dei praticanti senza limitazione temporale, sino a quando non abbiano superato l'esame per l'abilitazione professionale ovvero sino a loro espressa richiesta di cancellazione dal Registro.

Avverte che la sopra deliberata cessazione dell'abilitazione al patrocinio di cui all'art. 8 del regio decreto-legge 27.11.1933, n° 1578 comporterà per i praticanti avvocati sopra indicati la materiale impossibilità di proseguire l'attività giudiziaria eventualmente in corso e conseguenziale alla autorizzazione concessa a suo tempo per il patrocinio avanti i Giudici di Pace ed i Tribunali e Sezioni distaccate del Distretto della Corte di Appello di Palermo.

Fa presente, altresì, che la eventuale inosservanza del superiore avvertimento farà conseguire responsabilità di natura penale e patrimoniale.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 37 comma terzo della Legge n°36/1934, dispone che copia della presente delibera venga notificata, nel termine di gg.15, agli interessati ed al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Trapani.

Dispone, altresì, che la presente delibera venga comunicata al Presidente del Tribunale di Trapani ed agli Uffici dei Giudici di Pace del circondario.

§ In relazione al decimo punto posto all'O.d.G. (ISCRIZIONE ELENCO PRATICANTI AVVOCATI ABILITATI AL PATROCINIO EX ART. 8 RDL 1578/33, COSÌ COME SOSTITUITO DALL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 406/1985), il

Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza datata 16/01/2017 del Dott. **Grimaudo Antonino**, nato ad Erice (TP) il 19/07/1988, iscritto al **N. 2657** del Registro dei Praticanti Avvocati tenuto da quest'Ordine, volta ad

ottenere l'ammissione all'esercizio del patrocinio davanti ai Giudici di Pace ed ai Tribunali e Sezioni distaccate del Distretto della Corte di Appello di Palermo.

Il Consiglio:

Presa conoscenza dell'istanza di cui sopra;

Ritenuto che il richiedente è iscritto, ai sensi dell'art. 17, comma 4° della legge 31/12/2012, n. 247, nel Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità **12/01/2016**;

Visto il disposto di cui al comma 2° dell'art. 1 del Decreto Ministero della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70 (*Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247*), in forza del quale ai tirocini in corso alla data del 3 giugno 2016 (data di entrata in vigore del citato decreto N. 70/2016) continua ad applicarsi la normativa previgente;

Ritenuto, pertanto, che è già decorso l'anno d'iscrizione richiesto dalla legge 406/1985, perché il richiedente possa essere ammesso ad esercitare il patrocinio davanti ai Giudici di Pace ed ai Tribunali e Sezioni Distaccate del Distretto della Corte di Appello di Palermo per un periodo non superiore ad anni sei dal decorso dell'anno d'iscrizione (art. 10 L. 27.06.1988, n. 242);

Esaminata la documentazione prodotta a dimostrazione del primo anno di pratica;

Vista la dichiarazione attestante l'assenza di cause di incompatibilità con l'esercizio professionale;

Ad unanimità ed in applicazione dell'art. 8 del regio decreto-legge 27.11.1933, n° 1578 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.01.1934, n° 36 e successive modificazioni, nonché dell'art. 7 della Legge 16.12.1999, N°479,

DELIBERA

di ammettere il praticante avvocato Dott. **Grimaudo Antonino**, nato ad Erice (TP) il 19/07/1988, all'esercizio del patrocinio - per un periodo non superiore ad anni sei decorrenti dal primo anno d'iscrizione nel Registro dei Praticanti - dinanzi ai Giudici di Pace del Distretto della Corte di Appello di Palermo ed ai Tribunali e Sezioni distaccate dello stesso Distretto, in composizione monocratica e limitatamente: a) negli affari civili: 1) alle cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore ad Euro 25.822,85; 2) alle cause per le azioni possessorie, salvo il disposto dell'art. 704 del codice di procedura civile, e per le denunce di nuova opera e di danno temuto, salvo il disposto dell'art. 688, secondo comma, del codice di procedura civile; 3) alle cause relative ai rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani ed a quelle di affitto di azienda, in quanto non siano di competenza delle sezioni specializzate agrarie; b) negli

affari penali, alle cause per i reati previsti dall'art. 550 del Codice di Procedura Penale. E ciò previo giuramento da prestarsi avanti al Presidente del Tribunale di Trapani.

§ In relazione all'undicesimo punto posto all'O.d.G. (COMPIUTA PRATICA): Il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 18/1/2017 dalla Dott.ssa **Russo Giulia**, nata ad Erice (TP) il 31/01/1992, iscritta al N. 2644 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 22/09/2015, la quale, avendo concluso il periodo di tirocinio forense voluto dall'art. 9, comma 6, del d.l. 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla l. 24 marzo 2012 n. 27, chiede il rilascio del certificato di compiuta della pratica.

Il Consiglio, vista la domanda presentata in data 18/1/2017 dalla Dott.ssa Russo Giulia ed esaminata la documentazione prodotta agli atti dall'interessata attestante l'esito positivo del tirocinio di formazione ai sensi dell'art. 73 del D.L. 69/2013 (convertito con L. 9 agosto 2013, n. 98) svolto presso il Tribunale di Trapani; Visto l'art. 73 comma 13° del Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98; Visto l'art. 45 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; udita la relazione favorevole del Consigliere Segretario, ritenuto che sono state adempiute tutte le prescrizioni in ordine alla pratica forense per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, all'unanimità, decide autorizzarsi il rilascio del certificato di compiuta pratica.

§ In relazione al dodicesimo punto posto all'O.d.G. (PRATICA FORENSE), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio la nota datata 24/1/2017 con la quale la Dott.ssa **Ciaravino Carlotta**, nata a Palermo (PA) il 16/01/1993, iscritta al N. 2739 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 22/11/2016 ed ammessa ad espletare il tirocinio forense presso lo studio dell'Avv. Vento Roberta e presso lo studio dell'Avv. Tasquier Laura, ha richiesto l'autorizzazione a proseguire lo svolgimento della pratica professionale con la frequenza dello studio dell'Avv. Vulpitta Giulio in sostituzione dell'Avv. Tasquier Laura a decorrere dal 23/01/2017.

Il Consiglio, esaminata l'istanza della Dott.ssa Ciaravino Carlotta, autorizza la prosecuzione della pratica nei termini richiesti e dispone che della variazione venga fatta annotazione nel fascicolo personale dell'iscritta, sul Registro dei Praticanti Avvocati e sul libretto di pratica forense.

§ Passando al tredicesimo punto posto all'O.d.G. (MOROSI CONTRIBUTO 2016) :

1) Con e-mail del 26/01/2017, il Dott. =====, nato ad =====, iscritto al N. 2631 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 07/05/2015, ha riscontrato la racc. a.r. con la quale il Consiglio sollecitava il pagamento del contributo di iscrizione al Registro relativo all'anno 2016, dichiarando che *"non intende provvedere, con ogni effetto di legge, al pagamento del contributo in questione, attesa l'impossibilità di svolgere con costanza e, pertanto, in modo*

proficuo il tirocinio forense in Trapani". Il Consiglio dà incarico al Consigliere Segretario di riscontrare la nota del Dott. ===== chiarendo che, proprio agli effetti delle norme che il Dott. ===== richiama, ciascun iscritto all'Albo e/o Registro è tenuto al pagamento del contributo annuale al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, ai sensi dell'art. 29, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e che il dato dell'effettivo svolgimento della professione forense o del tirocinio rimane indifferente rispetto a tale obbligo connesso all'iscrizione all'Albo e/o Registro.

§ Passando al quattordicesimo punto posto all'O.d.G.:

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE:

- Il C.N.F., con nota del 19/1/2017, ha comunicato di avere fissato per martedì **14 febbraio 2017**, ore 14,30/17,30 un incontro con COA - UNIONI – CASSA, a seguire la cerimonia di inaugurazione d'Anno del CNF. Per ragioni organizzative, il C.N.F ha richiesto la conferma della partecipazione entro il prossimo 7 febbraio 2017. Il Consiglio autorizza la partecipazione del Presidente all'incontro in oggetto.
- Il C.N.F., con nota del 19/1/2017, trasmesso il programma della cerimonia di **Inaugurazione dell'Anno giudiziario 2017** del Consiglio Nazionale Forense. Per ragioni organizzative, il C.N.F ha richiesto la conferma della partecipazione entro il prossimo 7 febbraio 2017. Il Consiglio autorizza la partecipazione del Presidente all'incontro in oggetto.
- La Commissione Centrale per l'accreditamento della formazione del C.N.F., con nota del 25/01/2017, ha trasmesso il testo del **nuovo regolamento sulla formazione continua approvato dal CNF ed in vigore dal 1° gennaio 2017** ed, al contempo, ha richiesto la comunicazione, entro il 3 febbraio 2017, del nominativo del Consigliere designato dal Consiglio quale Referente per la Formazione. Il Consiglio delibera di designare quale referente per la formazione per l'area civile il Consigliere Avv. Serraino Drago Mario ed, in subordine, il Consigliere Avv. Michele Cavarretta per l'area penale.

CORTE DI APPELLO DI PALERMO:

- La Segreteria del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Palermo, con nota del 24/01/2017, ha richiesto il parere, ai sensi dell'Art. 2 comma 4 D.Lgs n° 92 del 31/05/2016, per il dott. Antonino Radosti, già vice procuratore onorario in servizio alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani e trasferito con D.M. 11/12/2014 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese - immissione in possesso in data 19.12.2014. Il Consiglio dà mandato al Consigliere Segretario di riscontrare la richiesta con parere positivo.

TRIBUNALE DI TRAPANI

- Il Consigliere Giuseppina Montericcio propone al Consiglio di sottoporre al Presidente del Tribunale una proposta di **protocollo in materia di tutela dalla gravidanza e della maternità** in relazione all'esercizio della professione forense.

Il Consiglio, vista la bozza di protocollo depositata dal Consigliere Giuseppina Montericcio, considerato che l'iniziativa proposta è meritevole di attenzione, dispone preliminarmente di convocare i rappresentanti del Comitato Pari opportunità dell'Ordine per il giorno 7 febbraio 2017.

UNIONE ORDINI FORENSI DELLA SICILIA

- Note del 20/1/2017 e del 24/01/2017 aventi ad oggetto: protocollo d'intesa tra ufficio scolastico regionale per la Sicilia ed Unione degli ordini Forensi della Sicilia su "Progetto alternanza Scuola Lavoro".

A seguito dell'incontro avvenuto il 17 gennaio 2017 tra i referenti dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e i referenti dei Consigli degli Ordini della Sicilia e come concordato nello stesso, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia ha comunicato l'attivazione della funzione di ricognizione dei dati al fine dell'avvio dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro al seguente link:<https://goo.gl/AonzON> con invito, agli ordini che fossero interessati, a compilare entro il 25/01/2016 il modulo di rilevazioni dati predisposto dallo scrivente Ufficio. Il Consiglio prende atto.

VARIE

ARTICOLO DEL 14 GENNAIO 2017 SU ALQAMAH - QUOTIDIANO DI INFORMAZIONE ON LINE riguardante lo scandalo che ha coinvolto l'Anfe, uno degli enti di formazione professionale più conosciuti della Sicilia. "L'Associazione CODICI – Centro per i Diritti del Cittadino(=====), ha istituito un apposito sportello per i lavoratori e i corsisti dell'Ente di formazione ai quali l'associazione offrirà assistenza legale per chiedere il risarcimento dei danni subiti dal comportamento tenuto dall'Anfe."

Il Consiglio dispone la comparizione dell'Avv. ===== per la seduta del 21 febbraio 2017 alle ore 14,15.

- Il **Comune di Alcamo**, con nota del 27/1/2017, ha riscontrato la nota del 19/01/2017 del Consiglio con oggetto "Ufficio del Giudice di Pace di Alcamo". Il Consiglio delega il Consigliere Avv. Pieranna Filippi per una nota di replica.

- Il **Gruppo 24Ore**, con nota del 19/1/2017, ha trasmesso preventivo per fornitura newsletter personalizzata in materia legale in favore degli iscritti all'Ordine. Offerta riservata all'Ordine € 5.000,00 oltre Iva anziché € 15.000,00. Il Consiglio rinvia ogni decisione ad una prossima seduta.

CONTRIBUTI ORGANISMI

- Il Tesoriere dell'**Unione degli Ordini Forensi della Sicilia**, con nota del 24/01/2017, ha richiesto il pagamento del contributo per l'anno 2017, pari ad € 2,07 per ciascun iscritto, per un totale di € 1.428,30 (n. 690 iscritti al 31/12/2016). Il Consiglio delibera il pagamento del contributo per l'anno 2017 in favore dell'Unione degli Ordini Forensi della Sicilia pari ad € **1.428,30** autorizzando il Presidente all'emissione del relativo mandato.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP).

- La Dott.ssa Augueci Maria, con nota del 16/01/2017, ha comunicato le proprie dimissioni, per sopravvenuti ed imprevisti motivi lavorativi, dall'incarico di responsabile esterno del servizio di prevenzione e protezione dell'Ordine con conseguente risoluzione anticipata del contratto annuale in scadenza il 10/05/2017. Il Consiglio, preso atto delle dimissioni presentate dalla Dott.ssa Augueci Maria dall'incarico di responsabile esterno del servizio di prevenzione e protezione dell'Ordine, in considerazione della risoluzione anticipata del contratto annuale in scadenza il prossimo 10/05/2017, delibera di invitare la Dott.ssa Augueci Maria ad emettere una nota di credito dell'importo di € 266,65 (duecentosessantacinque/65), per le mancate prestazioni professionali nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio, atteso che il pagamento delle sue competenze era già avvenuto in unica soluzione. Successivamente il COA esaminata la nota inviata dall' Ing. Francesco Messina, in data 27/1/2017, con cui ha presentato proposta per il conferimento dell'incarico di responsabile esterno del servizio di prevenzione e protezione dell'Ordine per un importo annuale di € **800,00** oltre Iva, C.N.P.A.I. e spese di eventuali stampe elaborati, ritenuti sussistenti i motivi di urgenza e di indifferibilità per l'affidamento di un incarico ad interim al fine di ricoprire un ruolo scoperto a seguito delle dimissioni del precedente RSPP, delibera di accettare la proposta dell'Ing. Francesco Messina e di conferirgli l'incarico di responsabile esterno del servizio di prevenzione e protezione dell'Ordine sino al **30 giugno 2017**.

PAGAMENTO FATTURE FORNITORI

- La **Lextel s.p.a.** ha trasmesso fattura elettronica n° 2017/7709-I del 17/01/2017 dell'importo pari ad € 2.305,80 (iva compresa) per canone anno 2017 relativo a: "**Servizio Difese d'ufficio + servizio email**". Il Consiglio autorizza il pagamento della fattura n° 2017 -7709 della ditta Lextel s.p.a. per un importo complessivo pari ad € **2.305,80**, delegando il Presidente all'emissione del relativo mandato.

- La **Lextel s.p.a.** ha trasmesso fattura elettronica n. 2017/9044-I del 19/01/2017 per un importo pari ad € 610,00 (iva compresa) per canone anno 2017 relativo a: "**Servizi Area Penale Servizio Procura 335**". Il Consiglio autorizza il

pagamento della fattura n° 2017 -9044 della ditta Lextel s.p.a. per un importo complessivo pari ad € **610,00**, delegando il Presidente all'emissione del relativo mandato.

- La **Lextel s.p.a.** ha trasmesso fattura elettronica n. 2017/9483-I del 19/01/2017 per un importo pari ad € 3.660,00 (iva compresa) per canone anno 2017 relativo a: "**Punto d'accesso PCT**". Il Consiglio autorizza il pagamento della fattura n° 2017 -9483 della ditta Lextel s.p.a. per un importo complessivo pari ad € **3.660,00**, delegando il Presidente all'emissione del relativo mandato.

- La **ISI Sviluppo Informatico s.r.l.** ha trasmesso fattura elettronica n. 2017/220/PA del 18/01/2017 per un importo pari ad € 793,00 (iva inclusa) di cui:

a) € 488,00 iva compresa per canone sino al 31/12/2017 per manutenzione assistenza software: "**PROTOCOLLO INFORMATICO EX DPCM 23/12/2013**";

b) € 305,00 iva compresa per canone sino al 31/12/2017 per **servizio conservazione registro giornaliero di protocollo**.

Il Consiglio autorizza il pagamento della fattura n. 2017/220/PA della ISI Sviluppo Informatico s.r.l. per un importo complessivo pari ad € **793,00**, delegando il Presidente all'emissione del relativo mandato.

- Acquisto firma digitale per la dipendente Martines Manuela. Il Consiglio approva ed autorizza l'emissione del relativo mandato di pagamento.

Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, prima di dichiarare chiusa la seduta, il Presidente dispone di fissare una seduta straordinaria per il giorno 21 febbraio 2017, interamente dedicata alla Scuola forense Avv. Pietro Drago, con la partecipazione dei componenti uscenti del C.d.A. della Scuola e del Commercialista dell'Ordine anche al fine di discutere in linea generale degli aspetti di natura contabile riguardanti la Scuola.

Il Consiglio inoltre delibera di attivare il corso facoltativo di preparazione all'esame di abilitazione per la sessione 2017 anche con un numero di partecipanti inferiore al minimo previsto.

Avendo esaurito gli argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15,15 e fissa la prossima riunione ordinaria del Consiglio per il giorno **7 febbraio 2017 alle ore 13,30**.

Del che il presente verbale che viene sottoscritto come segue.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Avv. Salvatore Longo

IL PRESIDENTE

f.to Avv. Umberto Coppola

ORDINE DEGLI AVVOCATI TRAPANI

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO

L'anno duemiladiciassette il giorno **trentuno** del mese di **gennaio**, alle ore 13,45, in Trapani, nei locali ubicati al piano terra del Palazzo di Giustizia, si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani. Sono presenti i Consiglieri: Avv. Coppola Umberto – **Presidente**, Avv. Longo Salvatore – **Segretario**, Avv. Cavarretta Michele, Avv. Cusenza Salvatore Maria, Avv. Filippi Pieranna, Avv. Genco Stefano Paolo, Avv. Montericcio Giuseppina, Avv. Pugliesi Tiziana, Avv. Serraino Drago Mario.

Si dà atto che, con riferimento all'argomento che si va a trattare, il Consigliere Segretario Avv. Salvatore Longo dichiara di astenersi e si allontana dall'aula consiliare. Pertanto, in sua assenza, assume le funzioni di Segretario il Consigliere Avv. Montericcio Giuseppina. Il Presidente, constatata la validità dell'adunanza per la presenza di Consiglieri in numero legale, dichiara aperta la seduta.

Si passa quindi all'esame dell'unico punto all'O.d.G. (ISTANZE DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA CIVILE) ed il Consigliere Segretario f.f. comunica di avere provveduto all'esame preliminare dell'istanza N. 43/2017 G.P. di ammissione patrocinio a spese dello Stato, rilasciando parere favorevole all'ammissione, così come prevista dagli artt. 74-89 e dagli artt. 119-141 del T.U., approvato con D.P.R. 30/5/2002, N. 115, (ammissione patrocinio a spese dello Stato per non abbienti).

Il Consiglio, preso atto del parere favorevole all'ammissione espresso dal Consigliere delegato, esaminata l'istanza e la documentazione ad essa allegata; accertata l'ammissibilità della domanda in base ai requisiti previsti dagli artt. 79 e 122 del D.P.R. n° 115/2002; ritenuto che ricorrono le condizioni di reddito di cui all'art. 76 del D.P.R. n° 115/2002 e successive mod. ed integr., previste per l'ammissione al beneficio, fatta salva la verifica dell'Ufficio Finanziario competente circa l'esattezza dell'ammontare del reddito attestato dalla richiedente, ai sensi dell'art.127 del richiamato decreto n°115/2002; rilevata la non manifesta infondatezza della pretesa che l'istante intendono far valere in giudizio in considerazione delle ragioni esposte nelle istanza e della documentazione prodotta; ritenuto che il difensore nominato risulta iscritto nell'elenco degli avvocati abilitati ad esercitare il patrocinio a spese dello Stato (ex art. 81 del D.P.R. 115/2002, novellato dall'art. 2 L. 24/02/2005, n. 25); delibera di ammettere in via anticipata e provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato il soggetto di cui all'istanza sopraindicata, giusta separato provvedimento disponibile sulla piattaforma informatica che ne assicura la conservazione digitale a norma di legge. Dispone trasmettersi copia all'istante, al Giudici competente per la trattazione della controversia, nonché al competente Ufficio Finanziario. Avendo esaurito gli argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13.50.

Del che il presente verbale.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F.

f.to Avv. Giuseppina Montericcio

IL PRESIDENTE

f.to Avv. Umberto Coppola